



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2098

Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza
o ad inadempienza probabile

Indice

1. DDL S. 2098 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2098	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	13
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 233 (ant.) del 15/04/2021	14

1. DDL S. 2098 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2098
XVIII Legislatura

Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

Iter

15 aprile 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2098

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gianni Pittella](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)), [Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Tommaso Cerno](#) ([PD](#)),
[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)), [Stefano Collina](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)),
[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Daniele Manca](#) ([PD](#)),
[Dario Parrini](#) ([PD](#)), [Roberta Pinotti](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([Eu-MAIE-CD](#)), [Dario Stefano](#) ([PD](#)),
[Vito Vattuone](#) ([PD](#)), [Francesco Verducci](#) ([PD](#))
[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 299 del 24 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

TRANSAZIONE , AGEVOLAZIONI FISCALI , PAGAMENTO DI IMPOSTE

Articoli

CESSIONE DI CREDITI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), POSTA ELETTRONICA (Art.2), ATTI SCRITTI (Art.2), PAGAMENTO (Artt.2, 3, 8), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.2), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.3), DIVIETI (Art.3), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.4), IPOTECA (Art.4), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. [Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 15 aprile 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente l'8 aprile 2021.
Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2098

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PITTELLA**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BOLDRINI**, **CERNO**, **CIRINNÀ**, **COLLINA**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GIACOBBE**, **IORI**, **MANCA**, **PARRINI**, **PINOTTI**, **ROJC**, **STEFANO**, **VATTUONE**, **VERDUCCI** e **LAUS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2021

Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

Onorevoli Senatori. - Stando agli ultimi dati di settore, lo *stock* complessivo di crediti deteriorati, ovvero tutte quelle posizioni di credito per le quali vi sia problematicità nella loro restituzione da parte del debitore, in Italia ha raggiunto, nel 2020, i 340 miliardi di euro e nell'anno appena iniziato tale cifra potrebbe ancora salire e toccare il *record* storico di 441 miliardi nel 2022. Tale incremento è d'altronde correlato ad alcune scadenze imminenti, tra cui il venir meno delle moratorie fiscali e per i mutui, la ripresa della possibilità di licenziare e la fine della cassa integrazione straordinaria, a cui si aggiungono lo sblocco dei fallimenti e delle esecuzioni, oltre all'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa, della nuova definizione di *default* e del *calendar provisioning*. A pensarci bene le stime sono ottimistiche, la cifra potrebbe crescere a dismisura se non si interviene subito con interventi straordinari e a largo spettro di azione.

Nell'ultimo triennio, spinte dalla pressione imposta dalla normativa europea al fine di ridurre la massa ingente di crediti deteriorati, le banche italiane sono state indotte a cedere massivamente questi crediti a fondi di investimento, in prevalenza, e a operatori specializzati. Ma, stando ai numeri, queste cessioni non sono servite a migliorare la qualità complessiva degli attivi bancari, tanto che oltre un terzo dello *stock* attuale ancora permane nei loro bilanci. Inoltre tali cessioni massive hanno obbligato i principali istituti di credito a ricapitalizzarsi per un valore che si aggira intorno ai 100 miliardi di euro, costo sopportato dagli azionisti a beneficio di coloro che li hanno acquistati, operatori in larga parte svincolati dalle norme di vigilanza bancaria. A ciò si aggiunga che le perdite, derivanti da queste operazioni, registrate nei bilanci bancari hanno avuto un impatto rilevante anche per l'Erario italiano per effetto della riduzione del reddito imponibile che ne è conseguito.

Il problema pertanto non è stato risolto, semmai solo spostato in capo ad altri soggetti, e rischia di raggiungere cifre *record* aggravato dal venir meno degli effetti inevitabili delle misure di contenimento assunte nell'ultimo anno dal Governo italiano per contenere il persistere della pandemia di COVID-19. L'improvvisa riduzione del reddito disponibile delle famiglie conseguente a queste misure si traduce in una ulteriore difficoltà nel rimborso dei prestiti da parte dei privati. Dal lato delle imprese non va meglio tanto che la brusca contrazione delle vendite, per le chiusure obbligate dalle misure imposte, alla quale non corrisponde una analoga flessione dei costi per l'inelasticità di alcune voci di spesa, peggiora la liquidità di queste aggravandone, in molti casi in modo non recuperabile, la situazione finanziaria.

A ciò si aggiunga che i *servicer*, ai quali tale situazione potrebbe giovare in termini di aumento degli *asset* gestiti, non sono realisticamente in grado di assorbire in un lasso di tempo breve questa massa di nuovi crediti problematici con conseguente ricaduta negativa per gli investitori e a cascata sui prezzi di mercato applicabili alle nuove cessioni di portafogli a cui dovranno necessariamente ricorrere gli

istituti di credito. Ma anche le operazioni di cartolarizzazione perfezionatesi negli ultimi due anni non usciranno indenni dagli effetti dello scenario economico che si preannuncia a breve, soprattutto quelle realizzate con le garanzie pubbliche per le quali la contrazione dei tassi di recupero attesi si tramuterà in aggravio del debito pubblico, in una preoccupante spirale.

È necessario, pertanto, attivare misure straordinarie adeguate a realizzare una efficace riduzione di tali partite anomale sia per la stabilità del sistema creditizio italiano che per il rilancio del sistema economico e produttivo nazionale, e soprattutto per la sopravvivenza di moltissime famiglie.

Il presente disegno di legge, composto da otto articoli, mira a contenere, se non a risolvere, la problematica proponendo all'articolo 2 la possibilità riconosciuta al debitore di concordare con l'intermediario finanziario, verso cui ha un debito in sofferenza, o classificato come inadempienza probabile (i cosiddetti *unlikely to pay* - UTP), una transazione stragiudiziale per la restituzione a saldo e stralcio di quanto dovuto versando un importo non inferiore al valore netto di bilancio della propria esposizione. I commi in cui si esplica la norma descrivono nel dettaglio la procedura e le modalità di perfezionamento dell'accordo transattivo. La norma prevede inoltre la possibilità, entro tempistiche precise, che il debitore possa esdebitarsi pagando il medesimo prezzo concordato dal creditore cedente al cessionario. L'importanza di tale disposizione, e soprattutto la sua rilevanza economica e sociale, è facilmente intuibile considerando che questa soluzione eliminerebbe realisticamente il debito invece di spostarne il diritto di pretesa in capo ad altro soggetto. In altri termini il problema viene definitivamente a risolversi. In chiusura vi è un ulteriore comma che prende in considerazione lo specifico caso in cui il credito oggetto di accordo sia stato cartolarizzato in una operazione con garanzia statale sui titoli *senior* (Gacs) prevedendo che tale garanzia resti valida e efficace e vada ad aumentare la copertura dei crediti residui, nei limiti che il Ministero dell'economia e delle finanze andrà a fissare con apposito decreto.

È anche previsto che il creditore non possa rifiutare la proposta qualora l'importo offerto coincida con il valore netto di bilancio dell'esposizione maggiorato del 10 per cento. L'accordo, a pena di nullità, deve prevedere espressamente la rinuncia da parte del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie rilasciate dal debitore o da terzi garanti, al fine di garantire un effettivo *fresh restart*. D'altronde se « la banca di cui sono debitore per 100.000 euro vende il mio debito ad un fondo di investimento che glielo paga 10.000 euro perché non dovrebbe accettare che io le paghi la stessa cifra, o qualcosa in più, per liberarmi da quel debito per il quale la mia banca ha già stabilito di perdere 90.000 euro »?

Il disegno di legge istituisce di fatto una forma di remissione del debito che consentirebbe a larga parte del ceto debitorio finanziario, che conta una platea di oltre 11 milioni di individui tra privati ed imprese, di essere riammessi nel circuito del credito, uscire dalla morsa delle esecuzioni immobiliari e far ripartire consumi e investimenti a beneficio del prodotto interno lordo e della ripresa economica del Paese. Si tratterebbe tra l'altro di una misura straordinaria e non più ripetibile, essendo limitata ai soli crediti classificati a sofferenza o *unlikely to pay* al 31 dicembre 2020, anche per evitare « arbitraggi » comportamentali sia dei creditori che dei debitori, che avrebbe il grande beneficio di rimettere il maggior numero possibile di debitori nella condizione di tornare a produrre reddito, consumare e pagare le tasse.

All'articolo 2 è regolamentata espressamente la possibilità di cessione a terzi del credito con diritto in capo al debitore, obbligatoriamente informato dal creditore della offerta di acquisto, di proporre il pagamento del prezzo offerto dal cessionario con ciò esdebitandosi. Le tempistiche, tanto dell'obbligo di informativa al debitore che della possibilità riconosciuta a questi di proporre il rimborso, sono molto strette e non inficiano in alcun modo le trattative tra cedente e cessionario, che tra l'altro in media durano diversi mesi. Inoltre nei contratti di cessione è sempre prevista la possibilità, a favore del cessionario, di restituire entro un termine prefissato al cedente quelle posizioni che *post* cessione si siano rilevate qualitativamente diverse da quanto inizialmente dichiarato dal cedente con restituzione a questi della posizione e rimborso del prezzo. Pertanto tale previsione non ha alcun effetto sulla profittabilità o meno di una operazione di cessione, anzi la incentiva.

L'articolo 4 norma specificatamente la possibilità, per i crediti ipotecari rimborsabili con pagamenti rateali e con durata superiore a due anni, che il debitore concordi il ripristino non novativo del

contratto con una rateizzazione massima di venti anni limitando il debito residuo in linea capitale ad una somma non superiore al valore netto di bilancio al 31 dicembre 2020 maggiorato del 10 per cento. Per incentivare gli intermediari finanziari e gli operatori nel recupero crediti ad aderire alla proposta del debitore è prevista la integrale deducibilità fiscale delle perdite con una maggiorazione del 5 per cento. Parimenti non sono previste agevolazioni fiscali, con impossibilità di deduzione della perdita, nel caso in cui l'intermediario o l'operatore nel recupero crediti non aderisca all'istanza del debitore ovvero decida di cederlo a terzi. Tra l'altro all'articolo 6 è precisato che per i crediti per i quali sia stata proposta una transazione da parte del debitore e il creditore l'abbia rifiutata questi non potrà cedere il credito a terzi, nei tre anni successivi, per un importo inferiore al suo valore netto di bilancio, in modo da indurre gli intermediari a valutare la proposta di transazione con maggiore attenzione e apprezzamento.

L'articolo 7, a titolo cautelativo per il creditore, contempla anche l'ipotesi in cui il debitore non ottemperi a quanto concordato transattivamente. In tal caso, l'accordo decade e il creditore ha diritto a pretendere l'intero importo del debito originario.

In ultimo è prevista, all'avvenuto pagamento del debito, l'esdebitazione del debitore e la sua cancellazione automatica dalla Centrale dei rischi detenuta dalla Banca d'Italia, come tra l'altro già avviene di norma a seguito di definizione tanto a saldo dell'intero credito quanto a stralcio concordato dello stesso.

I benefici dell'entrata in vigore di tale normativa, che come si è più volte rimarcato introduce una misura straordinaria e irripetibile, sono innumerevoli. Senza tale misura si rischia di perdere una reale opportunità per ridare stimolo all'economia reale e sgravare famiglie, imprese e banche da un peso divenuto troppo gravoso che rallenterà lo sviluppo del Sistema Italia e che invece se si avesse il coraggio di introdurre una norma come quella proposta la stessa potrebbe costituirne il volano. Questa impostazione è stata recentemente anche suggerita a livello europeo dalla BEUC (Associazione europea delle associazioni dei consumatori) e, a livello nazionale, dall'ANCE nell'audizione del 2 febbraio 2021 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate « posizioni deteriorate » i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati « creditori », da una parte, e i loro debitori, classificati a sofferenza o a inadempienza probabile secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2020 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia, dall'altra parte.

Art. 2.

(Accordo transattivo)

1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una posizione deteriorata di cui all'articolo 1, deve darne previa comunicazione scritta al debitore. Se questa comunicazione non avviene la cessione eventualmente perfezionata è inefficace.
2. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o in altra forma scritta, nel termine dei successivi trenta giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio di quanto dovuto dal debitore, per un importo non inferiore al valore contabile netto dell'esposizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 2, in assenza della richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di

cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva. In tal caso il creditore, entro quindici giorni dall'accordo tra cedente e cessionario, è tenuto a comunicare per iscritto al debitore, pena l'inefficacia della cessione, il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al presente comma ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie a suo tempo prestate cessano di avere efficacia.

4. Il debitore può presentare al creditore l'istanza di cui al comma 2 anche in assenza della comunicazione di cui al comma 1.

5. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta all'istanza del debitore di cui ai commi 2 o 4 entro trenta giorni dalla sua ricezione, comunicando il valore contabile netto del credito vantato verso il debitore. Il creditore non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti maggiorato del 10 per cento.

6. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del debitore.

7. Qualora il creditore non ottemperi, ovvero lo faccia in ritardo, all'istanza di cui ai commi 2 o 4, ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al valore contabile del credito di cui al comma 5, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento o dal Ministero dell'interno per quanto di propria competenza.

8. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa la garanzia pubblica per le *tranche senior*, di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la copertura della garanzia statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Limiti agli atti dispositivi del debitore)

1. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 o 4 dell'articolo 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo articolo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciatogli dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti di cui all'articolo 1, per i quali era contrattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2020 aumentato del 10 per cento.

2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Qualora il creditore non aderisca all'istanza di accordo transattivo proposta dal debitore ai sensi dell'articolo 2, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali.
2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall'accordo transattivo di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del 5 per cento.
3. Qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non è deducibile ai fini fiscali la perdita risultante dalla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
4. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del debitore.

Art. 6.

(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4 rifiutata dal creditore, per i tre anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto del bilancio al 31 dicembre 2020.

Art. 7.

(Inadempimento del debitore)

1. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, l'accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già effettuati dal debitore in attuazione dell'accordo che sono imputati a deconto del credito originario, e non si applica il divieto di cessione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Esdebitazione e cancellazione dalla Centrale dei rischi)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione in sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2098
XVIII Legislatura

Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 233 \(ant.\)](#)

15 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 233 (ant.) del 15/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
233^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DELL'IRPEF

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) rileva criticamente che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Finanze e tesoro del Senato e Finanze della Camera svolto martedì scorso abbia affrontato argomenti di merito che dovrebbero essere rimessi alla discussione degli organi plenari, registrando anche l'esame di documenti messi a disposizione della Presidenza non omogenei tra Camera e Senato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) assicura la pronta trasmissione a tutti i componenti della Commissione Finanze di un documento preliminare e sintetico, che rappresenta esclusivamente un punto di discussione iniziale in esito alle numerose e rilevanti audizioni svolte congiuntamente dalle due Commissioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) apprezza l'anticipo dell'orario di inizio delle Commissioni riunite 5^a e 6^a sul decreto-legge in accoglimento di una sua richiesta.

Il presidente [D'ALFONSO](#) dà conto della diversa organizzazione dei lavori per la giornata odierna della Commissione motivata dall'esigenza di tener conto dei differenti impegni dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite

a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori [PITTELLA](#) (*PD*), [BOTTICI](#) (*M5S*), [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MARINO](#) (*IV-PSI*) i quali, a nome delle rispettive parti politiche preannunciano il voto favorevole, apprezzando la proposta formulata dalla relatrice.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti la proposta della senatrice Toffanin è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese

(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva

(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2098, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 ottobre 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) richiama brevemente i principali contenuti del disegno di legge n. 2098, facendo presente in premessa che i disegni di legge in titolo vanno comunque inseriti nella cornice problematica delle misure relative alla identificazione della condizione di *default* del cliente e della disciplina del *calendar provisioning*.

Dopo aver ricordato le osservazioni emerse in fase istruttoria, sia positive che critiche, rispetto ai disegni di legge già avviati, osserva che il disegno di legge n. 2098 ha un'impostazione di carattere integrativo rispetto alla proposta del senatore Urso poiché interviene in una fase precedente alla cessione del credito, mentre invece il disegno di legge n.788 propone di disporre interventi dopo che la banca abbia ceduto, singolarmente o massivamente, il debito deteriorato.

Dopo aver dato analiticamente conto anche delle disposizioni procedurali del disegno di legge n. 2098 che hanno l'obiettivo di esdebitare il soggetto economico e farlo rientrare in possesso dei beni dati in garanzia, rimarca l'esigenza di affrontare celermente tutta la questione dei crediti deteriorati, anche per fronteggiare la prevedibile crescita di tali posizioni in sofferenza. Altro tema di grande rilievo è costituito dalla praticabilità d'interventi che incidono sui prezzi che si vanno a formare nel mercato dei crediti deteriorati, assicurando comunque il suo impegno, in qualità di relatore, a

predisporre un testo unificato che possa affiancare in materia complementare i disegni di legge nn. 788 e 2098.

Conclusivamente, propone di congiungere il suo esame con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287.

Interviene quindi il senatore [PITTELLA](#) (PD), che condivide e apprezza l'impostazione del relatore giudicando opportuna la continuazione del suo impegno - pur non più componente permanente della Commissione - condividendo anche la sollecitazione ad affrontare in tempi celeri la questione, pur nella consapevolezza che nel corso delle audizioni sono stati espressi rilievi critici in termini tecnici e di opportunità economica: tuttavia ritiene che rispetto ai milioni di operatori economici che hanno già subito o subiranno la durezza della crisi rispetto ai finanziamenti bancari, le forze politiche, pur valutando con appropriatezza e approfondimento tutte le osservazioni, non possono che farsi carico di tale drammatica situazione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal relatore e apprezzando l'idea di complementarità tra le due proposte di legge, esprime il convincimento che la crisi indotta dalla pandemia è stata aggravata dalla decisione dei Governi che si sono succeduti di obbligare alla chiusura interi settori economici, alimentando indirettamente il crescere di condizioni finanziarie insostenibili.

Pur dando atto al senatore Pittella di aver proposto un disegno di legge che affronta con lo stesso obiettivo la delicata questione, sottolinea che la proposta n. 788 incide sui profitti maturati in capo ai cessionari, mentre invece il senatore Pittella interviene prevedendo vincoli maggiori all'operatività delle banche. Tale impostazione, che lui reputa problematica, merita certamente un ulteriore approfondimento istruttorio coinvolgendo sia l'ABI che la Banca d'Italia.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto) rimarca che il disegno di legge n. 1287, a sua firma, non è stato finora preso in considerazione, pur affrontando la questione dei crediti deteriorati con lo specifico obiettivo di salvaguardare la proprietà immobiliare sottoposta a procedure esecutive. Rispetto alle drammatiche condizioni di molte famiglie e operatori economici non condivide l'enfasi sui rilievi tecnici avanzati dall'ABI o dalla Banca d'Italia. Rimarca infine che alcuni operatori privati utilizzano le informazioni sul merito del credito in maniera illecita.

Interviene quindi il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), il quale svolge una serie di considerazioni circa le proposte contenute nel disegno di legge n. 2098, condividendone l'abbinamento con le altre proposte già esaminate. Tuttavia, come il senatore De Bertoldi, sollecita un ulteriore ciclo di audizioni, sottolineando che la problematica dei crediti deteriorati non può essere affrontata senza affrontare le specifiche criticità che affronta il sistema bancario, alle prese con l'emergenza nell'economia reale e con la redditività ridotta dalla circostanza condizione dei tassi zero. Ripercorrendo quindi l'articolato del disegno di legge ne mette in luce alcuni spunti positivi e si associa all'auspicio che l'*iter* possa essere concluso in tempi brevi.

Il presidente [D'ALFONSO](#), dopo aver dato conto della richiesta di autorizzazione a svolgere l'affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning*, preso atto dell'orientamento della Commissione, dispone la congiunzione del disegno di legge n. 2098 con gli altri e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che

l'Atto definisce opportunamente una disciplina di semplificazione recependo sia le indicazioni recate dalla Legge di delegazione europea 2018 che le sopravvenute modifiche della Direttiva europea 2019/1995, in materia di obblighi IVA per le imprese impegnate nel settore dell'e-commerce transfrontaliero, garantendo condizioni di parità tra imprese UE e imprese non-UE;
per le imprese di ridotte dimensioni, anche in grado di cogliere le opportunità offerte dalla crescita impetuosa del commercio elettronico, accelerata dalle conseguenze delle misure di contenimento della diffusione della pandemia Covid-19, appare opportuno ridurre gli oneri burocratici e di adempimenti, garantendo al contempo gettito fiscale per gli Stati membri;
la identificazione di una soglia a livello unionale di 10.000 euro al di sotto della quale per prestazioni occasionali le prestazioni restano imponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore; l'introduzione del regime speciale *One Stop Shop* per l'identificazione una sola volta ai fini IVA dei soggetti passivi; la definizione puntuale delle operazioni ai fini del regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori e paesi terzi vanno nella giusta direzione di semplificazione;
è stata introdotta una presunzione che attribuisce alle piattaforme elettroniche la qualifica di cessionari e rivenditori dei beni oggetto di vendita distanza;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, appare opportuno specificare che i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, - tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi - la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituiti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni. In tale modo si garantisce l'effettivo versamento dell'IVA da parte di società che vendono specifici beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, per mezzo delle piattaforme online;
2. In considerazione delle previsioni di cui all'art. 17, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, che attribuiscono al Rappresentante fiscale una responsabilità in solido con il rappresentato, relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, e vista l'occasione della riorganizzazione di tutta la disciplina di settore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente, nello stesso art. 17 del DPR n. 633 del 1972, che il Rappresentante fiscale sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria adeguate al volume di affari presunto e per un adeguato periodo di tempo.

